



SENTENZA - 396/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Michele Oricchio Presidente

Rossella Cassaneti Giudice

Alessandra Molina Giudice relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **74193 R.G.**, instaurato a istanza della Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale nei confronti di **GAGLIARDI Raffaele**, nato a Macerata Campania (CE), l'8.07.1953, ivi residente alla via G. Matteotti, n. 64, codice fiscale: GGLRFL53L08E784N, domicilio digitale eletto all'indirizzo pec: goffredograsso@legamail.it;

VISTI l'atto di citazione, gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 9.05.2024, con l'assistenza del Segretario Francesco Fiordoro, la Relatrice Alessandra Molina, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore generale, Raffaele Cangiano. Nessuno è comparso per la parte convenuta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione notificato in data 29.12.2023 al procuratore costituito nella fase preprocessuale, la Procura regionale citava in

giudizio dinanzi a questa Sezione giurisdizionale Gagliardi Raffaele, nella sua qualità di dipendente dell’Agenzia delle entrate, per sentirlo condannare al pagamento, in favore della predetta Agenzia, dell’importo di euro 21.503,99, o alla diversa somma determinata dal Collegio giudicante, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.

Esponendo la Procura che, con nota dell’Agenzia delle entrate, pervenuta in data 19.12.2017, aveva ricevuto notizia di un provvedimento di fermo amministrativo, adottato nei confronti del convenuto, già dipendente dell’Agenzia presso la direzione provinciale di Caserta poi licenziato dal servizio senza preavviso per essere stato destinatario, in data 18.07.2017, di un’ordinanza applicativa di misura cautelare custodiale inframuraria, emessa dal GIP del Tribunale di S. Maria Capua Vetere il 13.07.2017, n. 169/16, nell’ambito del procedimento penale n. 13507/2015 RGNR - 12242/2015 RGGIP.

In particolare, l’odierno intimato, in qualità di addetto al servizio di ispezioni e certificazioni ipotecarie del reparto servizi di pubblicità immobiliare di Santa Maria Capua Vetere, si sarebbe reso responsabile di plurimi episodi di corruzione continuata ed aggravata, truffa, falsità in atti e abuso d’ufficio, posti in essere talvolta in concorso con professionisti e altri dipendenti, talaltra in autonomia.

Dall’attività istruttoria condotta dalla Procura al riguardo risultava che il Gagliardi era stato rinviato a giudizio immediato, conclusosi con

sentenza di condanna del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 3698/2023 per truffa aggravata (commessa in concorso con il dipendente Graziano Castaldo) e per fatti di corruzione aggravata, alla complessiva pena di sei anni e nove mesi di reclusione, interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale e dichiarazione di estinzione del rapporto di lavoro. Per i restanti capi di imputazione, non deducibili nel rito speciale, il processo proseguiva nelle forme del rito ordinario, conclusosi con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 4752/2023, con la quale veniva dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta prescrizione.

L'Agenzia delle entrate, successivamente al fermo amministrativo del 19.12.2017, emetteva un primo atto di costituzione in mora il 7.02.2018 e, a seguito della più esatta quantificazione del danno stimato, un nuovo atto di mora il 12.12.2018, rinnovato il 10.01.2023.

Dalle intercettazioni telefoniche e ambientali veniva accertato che il Gagliardi, almeno dal 5.10.2015 al 31.12.2015, in violazione alla normativa che regola le attività connesse allo svolgimento delle ispezioni ipotecarie aveva effettuato visure in modalità "uso ufficio" o "esente", senza che ne ricorressero i presupposti, in favore di alcuni utenti privati che in tal modo venivano esonerati dal pagamento dell'importo previsto dalle tabelle delle tasse ipotecarie.

A seguito della notifica dell'atto di invito a dedurre, l'intimato presentava una propria memoria di deduzioni. Dagli scritti difensivi, tuttavia, non sarebbero emersi elementi meritevoli di favorevole

considerazione, ai fini dell'archiviazione del procedimento istruttorio.

Difatti, dall'attività istruttoria condotta dalla Procura al riguardo, delle risultanze delle indagini espletate nel procedimento penale confluite nella ordinanza del GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 169/2016, nonché dalle sentenze del ridetto Tribunale penale n. 3698/2023 e n. 4752/2023 del 13.07.2017, emergerebbero tutti gli elementi della responsabilità amministrativa in capo al Gagliardi, all'epoca dei fatti dipendente dell'Agenzia delle entrate.

Secondo la prospettazione attorea, in primo luogo emergerebbe un danno patrimoniale diretto per la mancata riscossione da parte del Gagliardi di diritti, tributi e sanzioni, catastali e ipotecari, per un totale complessivo di euro 315,00, come quantificato nella relazione dell'Agenzia delle entrate, prodotta agli atti, nel periodo dal 5.10.2015 al 30.12.2015.

Gli accertamenti condotti in sede penale e in quella amministrativa, dall'ufficio Audit dell'Agenzia delle entrate, avrebbero fatto emergere altresì una fattispecie di danno erariale da tangente, consistente nella somma indebitamente percepita dall'incolpato "per l'esecuzione agevolata e frodante di servizi ipotecari altrimenti dovuti a titolo oneroso", nel medesimo periodo, per euro 230,50, che costituivano il compenso personale per lo "sconto" (rispetto ai diritti tabellari). Tuttavia, tale voce di danno, quantificata, per gli importi incassati, in euro 230,50, sarebbe già ricompresa nel danno da mancato incasso e quindi non veniva fatta oggetto di autonoma contestazione.

L'ufficio Audit dell'Agenzia aveva poi esteso l'attività di indagine interna anche agli anni precedenti rispetto a quello in cui si sarebbero registrati gli episodi corruttivi (il 2015), allo scopo di verificare l'eventuale compimento dei medesimi atti contrari ai doveri d'ufficio in un arco temporale più ampio, nei 1.146 giorni lavorativi intercorrenti fra l'1.01.2013 e il 17.07.2017 (giorno antecedente all'arresto).

Da tale indagine, sarebbe emerso un totale di 40.742 ispezioni "esenti/uso ufficio", di cui ben 1.077 gestite dal Gagliardi. Da tale cifra veniva decurtata un'aliquota pari al 15%, ritenuta fisiologica nell'attività d'ufficio, finendo così per "addebitare" all'odierno intimato 915 operazioni.

Aggiungeva la Procura che l'Agenzia, avuto riguardo al diverso grado di responsabilità nel fenomeno tangenzialistico accertato in sede penale per ciascuno dei quattro dipendenti, rideterminava poi il danno da mancato introito in base alla percentuale di tangente percepita da ciascun dipendente infedele sul totale osservato nel corso dell'indagine (quindi, dal 5.10.2015 al 31.12.2015). Poiché veniva accertato che il Gagliardi aveva incassato, a titolo di tangente, il 13,37% del totale rilevato, la stima del mancato incasso imputabile all'odierno convenuto per le operazioni indebitamente illecite da lui compiute nel periodo dal 2013 al 2017, veniva quantificata in euro 19.948,11 (pari quindi al 13,37% del danno erariale stimato di complessivi euro 149.243,00).

Dopo aver decurtato dal totale stimato dall’Agenzia (pari a euro 19.948,11), l’importo - da incassare - già quantificato in relazione al periodo osservato nel corso delle indagini penali (vale a dire tra il 5.10.2015 e il 31.12.2015), in quanto detto importo è già ricompreso nella voce “danno patrimoniale diretto” (pari a euro 315,00), secondo la prospettazione della Procura, residuerebbe quindi un danno da mancato incasso, nel periodo più esteso, pari a euro 19.633,11.

In aggiunta al danno patrimoniale diretto, la Procura contestava al Gagliardi anche il danno da disservizio, consistente in una prima componente di danno dai costi delle indagini amministrative interne sostenuti dall’Agenzia per l’attività dalla data di assunzione della misura disciplinare della sospensione dal servizio fino alla data di notifica del licenziamento, come stimato dall’Agenzia delle entrate oltre alle spese vive sostenute, per un totale di complessivi euro 1.506,60; mentre una seconda componente consisterebbe nel danno da lesione del nesso sinallagmatico, per la dispersione di energie lavorative per fini contrari ai doveri d’ufficio e la distrazione della propria attività ordinaria per l’impiego nelle attività illecite accertate. Sulla base delle stime e dei dati forniti dall’Agenzia delle entrate, emergerebbe uno stipendio indebitamente percepito di euro 49,28, calcolato moltiplicando un costo di euro 4,48 a visura - pari a 1/3 della retribuzione oraria - x le 11 visure accertate come lavorate dal Gagliardi nel periodo osservato.

Il danno complessivo sarebbe quindi pari a euro 21.503,99, oltre

rivalutazione monetaria, interessi legali, nonché eventuale maggiore importo che dovesse risultare in giudizio, con le conseguenti spese di giustizia.

La condotta antigiuridica veniva individuata nella violazione della normativa che regola le attività connesse allo svolgimento delle ispezioni ipotecarie e le modalità che devono essere applicate dai relativi uffici, sia quanto alle formalità della procedura, sia quanto alla riscossione dei diritti previsti dalle tabelle delle tasse ipotecarie, nonché nella la macroscopica violazione dei basilari doveri di lealtà, imparzialità e correttezza discendenti dai Codici di Comportamento e ancor prima dall'art. 97 Cost.

L'elemento soggettivo veniva declinato a titolo di dolo per avere il Gagliardi consapevolmente violato chiari precetti normativi e regole contabili, contravvenendo ai più elementari obblighi dei pubblici dipendenti, che sono tenuti ad agire nel rispetto della legge e per raggiungere le finalità di pubblico interesse dalla stessa contemplate, come emergerebbe dall'attività ispettiva condotta dall'Agenzia, dalle intercettazioni telefoniche e come affermato anche dal Giudice penale.

2. Il Gagliardi non si costituiva in giudizio.

3. All'udienza del 9.05.2024, udita la Relatrice, il Pubblico ministero ribadiva quanto affermato nell'atto di citazione, chiedendone l'integrale accoglimento.

All'esito della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'odierno giudizio è finalizzato all'accertamento della pretesa risarcitoria avanzata dalla Procura regionale in ordine al danno erariale cagionato da Gagliardi Raffaele, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di addetto al servizio ispezioni e certificazioni ipotecarie dell'Agenzia delle entrate, Ufficio provinciale territorio – Servizio pubblicità immobiliare di Santa Maria Capua Vetere, per avere, nell'esercizio delle proprie funzioni, fatto oggetto di commercio, con profitto personale, di ispezioni e visure immobiliari effettuate consentendo ai beneficiari di evitare il pagamento previsto dalle relative tabelle.

In particolare, ritiene la Procura che gli accertamenti svolti in sede penale, integrati da quelli condotti in via amministrativa dall'ufficio Audit dell'Agenzia delle entrate, avrebbero fatto emergere al riguardo plurime fattispecie di danno erariale, tutte eziologicamente riconducibili alla condotta del Gagliardi.

2. In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia del convenuto, data la regolare instaurazione del contraddittorio con detto convenuto, in ragione dell'avvenuto perfezionamento dell'iter notificatorio, come risulta *ex actis*.

3. Venendo al merito, la pretesa attorea appare parzialmente fondata per le ragioni di seguito esposte.

3.1. Risulta dagli atti di causa che il Gagliardi, già dipendente dell'Agenzia delle entrate presso la direzione provinciale di Caserta, Servizio pubblicità immobiliare di Santa Maria Capua Vetere, si è reso

responsabile di plurimi episodi della condotta oggetto di contestazione nel presente giudizio, commessa talvolta in autonomia, talaltra in concorso anche con altri tre dipendenti del medesimo ufficio (Gennaro Marletta, Graziano Castaldo e Andrea Ventriglia, questi ultimi due già condannati da questa Sezione Regionale, rispettivamente con le sentenze n. 346/2023 e n. 274/2024) e per la quale ha subito la sanzione del licenziamento senza preavviso, nell'ambito di un procedimento penale per corruzione continuata e aggravata, truffa aggravata, falsità in atti e abuso d'ufficio.

In particolare, dalle intercettazioni telefoniche e ambientali agli atti del giudizio penale, risulta che il Gagliardi, dal 5.10.2015 al 31.12.2015, ha effettuato visure in modalità "uso ufficio" o "esente", senza che ne ricorressero i presupposti, in favore di alcuni utenti privati che in tal modo venivano esonerati dal pagamento dell'importo previsto dalle tabelle delle tasse ipotecarie.

Le tipologie di visura "uso ufficio" ed "esente" non sono difatti soggette al pagamento di diritti, ma in quanto riservate esclusivamente, nel primo caso, all'attività interna, e nel secondo caso, a particolari categorie di soggetti richiedenti, quali le forze di polizia o l'autorità giudiziaria.

Per tale servizio, il Gagliardi richiedeva quale contropartita una somma di denaro inferiore all'importo stabilito nelle tabelle previste per legge, che gli utenti accettavano di corrispondere nella consapevolezza di beneficiare di un risparmio di spesa.

Tali episodi sono stati accertati in sede penale dalla sentenza n. 3698/2923, pronunciata al termine del giudizio immediato dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha condannato, tra gli altri, il Gagliardi alla pena di sei anni e nove mesi di reclusione, interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale e dichiarazione di estinzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai capi di imputazione deducibili in detto rito. Per i restanti capi di imputazione formulati a suo carico e non deducibili nello speciale rito, il giudizio ha seguito le forme del rito ordinario nel procedimento 13507/2015 RGNR - 12242/2015 RG GIP, definito con sentenza n. 4752/2023 dichiarativa dell'estinzione dei reati ascritti, tra gli altri, al Gagliardi per intervenuta prescrizione.

Nella sentenza di condanna n. 3698/2023, resa all'esito di rito immediato, è stata puntualmente ricostruita la vicenda e la prassi illecita invalsa tra i quattro sodali, accertando la colpevolezza del Gagliardi, per i reati a lui ascritti, in relazione alle visure illecitamente effettuate e si osserva che *“gli imputati avevano messo a punto un sistema di evasione delle richieste dei privati, privo di formalità, in cui il richiedente telefonava sul numero di cellulare degli imputati, chiariva gli estremi della sua richiesta, e quindi l'operatore infedele curava la ricerca, estraeva le copie, confermava al committente che il lavoro era stato svolto, e quindi consegnava il materiale all'interessato senza passare per lo sportello, e senza la compilazione di alcun modello di richiesta, né di pagamento all'Ufficio del corrispettivo dovuto (cfr. pag. 8)”*.

La sentenza n. 4752/2023, per tutti gli altri episodi oggetto di indagini di polizia giudiziaria, che hanno visto come protagonista anche il Gagliardi, ha dichiarato l'intervenuta prescrizione. Nondimeno, il giudice penale ha escluso la sussistenza di evidenti cause di assoluzione, osservando che *“alla stregua delle risultanze dell'attività istruttoria già espletata e soprattutto delle prove già acquisite, non emerge in maniera evidente che i fatti non sussistono o che gli imputati non li abbiano commessi ovvero che gli stessi non siano previsti dalla legge come reato, specie facendo riferimento al contenuto delle deposizioni dei testimoni escussi, delle risultanze della documentazione acquisita, nonché delle conversazioni intercettate nel corso delle indagini”*.

La prospettazione attorea è altresì significativamente corroborata dalle approfondite considerazioni poste a sostegno del provvedimento di licenziamento senza preavviso del 9.11.2017 adottato dall'Agenzia delle entrate nei confronti del Gagliardi.

In tale provvedimento, invero, si svolge l'accurata ricostruzione delle risultanze di tutti gli elementi conoscitivi acquisiti in seguito alle indagini svolte dalla Direzione Centrale Audit e dalla Procura procedente, che acclarano i termini illeciti della condotta illecita addebitata al Gagliardi, perpetrata dal dipendente utilizzando nei rapporti con l'utenza inappropriati canali non istituzionali e con modalità non ortodosse, che consentono di confermare che, *“a fronte della condotta analiticamente descritta nei capi di imputazione formulati a carico del dipendente, non è risultata sussistere in atti alcuna giustificazione,*

né dell'attività svolta in favore degli utenti, né dell'avvenuto riconoscimento dell'esenzione dal pagamento di tributi (...), né emessa dalla cassa la ricevuta di pagamento dei relativi diritti e tributi, con palese danno per l'Erario".

Riteneva conseguentemente l'Agenzia che "valutati gli atti e documenti acquisiti in sede istruttoria disciplinare, tratti anche dalle risultanze delle indagini svolte in sede penale ed amministrativa, deve pertanto confermarsi l'addebito formulato, ai fini disciplinari, nei confronti del sig. Gagliardi, in ordine ai fatti emersi in sede penale, dovendosi ritenere confermata la responsabilità disciplinare dello stesso. Dalla suesposta ricostruzione dei fatti, confermata a pieno dalle risultanze istruttorie qui acquisite, consegue un giudizio di estremo disvalore in ordine alla condotta del sig. Gagliardi. I profili materiali della condotta, per come accertata all'esito di questo procedimento disciplinare, denotano l'avvenuto perseguimento di utilità personali indebite, nell'esercizio di pubbliche funzioni, in violazione di legge, di contratto, e delle regole di servizio".

Risulta quindi manifestamente acclarata in sede penale e disciplinare una condotta antigiuridica, posta in essere dal convenuto mediante lo sviamento della funzione pubblica volta al perseguimento di un arricchimento personale che egli mirava a conseguire attraverso i servizi resi all'utenza, senza far corrispondere i tributi dovuti all'Erario. E tanto sia in violazione della normativa che regola le attività connesse allo svolgimento delle ispezioni ipotecarie e le formalità della procedura, ivi inclusa la riscossione dei diritti previsti dalle relative tabelle, sia in macroscopica violazione di lealtà, imparzialità e

correttezza che per il Comparto agenzie fiscali sono cristallizzati dall'art. 65, commi 1, 2 e 3, del CCNL di Comparto oltre che dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 62/2013. Una condotta quindi connotata da particolare disvalore, in quanto posta in essere in violazione dei più basilari canoni che devono assistere la condotta di ogni dipendente pubblico.

Come correttamente argomentato dal requirente, è altresì indubbio, come si evince dalle risultanze penali e disciplinari, che la summenzionata condotta sia imputabile al convenuto a titolo di dolo di rilevante intensità per avere egli agito nella assoluta consapevolezza di violare reiteratamente tali chiari precetti normativi e le regole contabili poste a presidio dello svolgimento delle proprie funzioni.

3.2. Il Collegio ritiene al riguardo di dover condividere la prospettata ricostruzione attorea della sussistenza del danno patrimoniale diretto per la mancata riscossione da parte del Gagliardi, nel periodo tra il 5.10.2015 e il 30.12.2015, di diritti, tributi e sanzioni, catastali e ipotecari, per un totale complessivo euro 315,00 (già comprensivo del “danno da tangente” di euro 230,50 relativo al medesimo periodo).

Tale importo è relativo agli episodi registrati nella tabella acquisita agli atti ed elaborata dall'Agenzia delle entrate, tratti dalle intercettazioni ambientali con videosorveglianza effettuate dalla P.G. negli uffici dove operava il Gagliardi nel suddetto periodo. Le risultanze di tali osservazioni, poi integrate dagli esiti dell'attività di indagine interna, svolta a seguito dell'accesso effettuato dagli ispettori dell'ufficio Audit,

danno conto, per ciascun giorno di osservazione, dell'importo complessivo relativo alle operazioni realizzate sulla base degli accessi al sistema informatico effettuati, che tuttavia non è stato incassato a causa della condotta sopra descritta posta in essere.

La ricostruzione di tali episodi, effettuata anche in sede penale oltre che amministrativa, quindi ha consentito di quantificare, con certezza, un danno patrimoniale da mancato incasso per le operazioni compiute (ma contrassegnate come "esenti" o "ad uso ufficio") pari appunto a euro 315,00.

Pertanto, in linea con la conclusione cui la Sezione è già pervenuta con le sentenze n. 346/2023 e 274/2024, di parziale accoglimento della domanda risarcitoria del requirente, rispettivamente nei confronti di Graziano Castaldo e Andrea Ventriglia, si ritiene fondata la richiesta della Procura relativa alla summenzionata voce di danno patrimoniale diretto per euro 315,00.

3.3. La seconda voce di pubblico pregiudizio economico indicata dal requirente è rappresentata dal danno da mancato incasso dei diritti, ricostruito mediante l'estensione dell'attività di indagine interna da parte dell'ufficio Audit dell'Agenzia, sulla base della sistematicità delle attività corruttive emergente dalle intercettazioni, a un arco temporale più ampio (da gennaio 2013 a luglio 2017) rispetto a quello in cui si sono registrati gli episodi corruttivi, cioè il 2015.

L'Amministrazione, sulla base di una logica deduttiva, "*muovendo da un fatto "noto", ossia l'entità del danno accertata per il periodo ottobre –*

dicembre 2015, è giunta al fatto “ignoto”, ossia all’entità del danno stimata per il più ampio periodo dal gennaio 2013 al luglio 2017” (cfr. atto di citazione par. 2.3. in diritto), ha proceduto ad una stima del danno fondata sull’ipotesi che gli episodi corruttivi accertati dall’Autorità giudiziaria tra il 5.10.2015 e il 31.12.2015 possano essere stati abitudinariamente consumati, senza soluzione di continuità, anche negli anni precedenti e in quelli successivi, fino all’arresto del dipendente.

Su richiesta della Procura erariale, sono stati indi calcolati gli importi che sarebbero stati incassati se le operazioni classificate indebitamente come esenti fossero state fatte pagare ai beneficiari e che, per ciò che riguarda la quota specificamente addebitabile al Gagliardi, escluso l’importo - da incassare - già quantificato in relazione al periodo osservato nel corso delle indagini penali (vale a dire tra il 5.10.2015 e il 31.12.2015), sulla base del grado di responsabilità nel fenomeno tangenzio accertato in sede penale, per il Gagliardi sono risultati pari a euro 19.633,11.

La Sezione ritiene di non poter condividere tale prospettazione in adesione al proprio indirizzo giurisprudenziale formatosi sull’identica pretesa formulata dal requirente, con le già richiamate sentenze n. 274/2024, emessa nei confronti del Ventriglia, nonché n. 346/2023, nei confronti del Castaldo.

In esse si è affermato che : “con riferimento a tali illeciti produttivi di danno erariale, ma non accertati in sede penale, bensì solo induttivamente ricostruiti

su base presuntiva, osserva il Collegio che la relativa ricostruzione induttiva, per quanto fondata su plausibili basi probabilistiche (ossia: se il mercimonio delle visure catastali ha avuto luogo negli ultimi tre mesi del 2015, ben può ipotizzarsi che abbia avuto luogo anche prima e dopo tale periodo), non può tuttavia essere posto a fondamento di una statuizione di una decisione giudiziale.

Il danno erariale, di cui si chiede il ristoro in questa sede giudiziaria, deve essere certo ed attuale e, pertanto, deve essere eziologicamente ricollegabile a condotte che siano state riscontrate in maniera puntuale in sede amministrativa o di istruttoria giudiziaria, fornendo poi di tale attività un adeguato riscontro probatorio, ex art. 2697 del cod. civ.

Il Collegio ritiene, cioè, di non potere fondare una pronunzia di condanna su condotte che è solo possibile, ma assolutamente non comprovato, che si siano verificate: gli accessi che hanno avuto luogo nel più ampio periodo preso in esame dall'Agenzia, ben potrebbero essere stati del tutto legittimi in relazione alle esigenze dell'ufficio e non è stata fornita prova del contrario da parte dell'attore pubblico che si è limitato a recepire quanto presuntivamente determinato nella diversa sede amministrativa".

Come la Sezione ha già avuto modo di affermare nella citata sent. n. 274/2024: "si tratta, quindi di "delimitare in modo rigoroso, alla luce dei principi generali, il concetto stesso di danno erariale che non può ravvisarsi ove ne difettino i presupposti della attualità, concretezza e certezza essendo [...] incerto nell'an e nel quantum (cfr.14/QM, 5/9/2011 secondo cui il danno erariale per essere risarcibile non deve limitarsi ad essere concreto ed attuale

ma deve essere anche certo)” (Sez. Giur. Piemonte sent. n. 453/2021).

In altri termini: il Collegio non intende negare la connotazione sistematica degli episodi corruttivi che hanno scandito l’operare del convenuto, connotazione che emerge chiara e sconcertante dagli atti di causa (..) non può non reputarsi oltremodo apprezzabile lo sforzo compiuto dall’Ufficio Audit dell’Agenzia per effettuare una proiezione più ampia degli effetti deleteri, in termini di pubblico nocumento, delle condotte criminose assunte dal dipendente infedele. Tuttavia, siffatto calcolo proiettivo, per quanto tecnicamente lodevole, non consente al Collegio di ravvisare nell’esaminata voce di danno, gli imprescindibili requisiti di certezza, attualità e concretezza” (Sez. Campania, sent. n. 274/2024).

Mancando pertanto i requisiti della certezza, attualità e concretezza, e non essendo riscontrabili per la posizione del Gagliardi motivi per discostarsi dalla posizione già assunta dalla Sezione nelle vicende relative a Ventriglia e Castaldo, la pretesa erariale con riferimento a tale voce di danno deve essere rigettata.

3.4. Il Collegio ritiene invece di accogliere l’ulteriore richiesta della Procura relativa al danno da disservizio, imputabile al Gagliardi nella sua duplice articolazione di danno da costi delle indagini amministrative interne e danno da lesione del vincolo sinallagmatico. Più specificamente, il danno dai costi delle indagini amministrative interne “*attiene ai costi amministrativi sostenuti dall’Agenzia per l’attività istruttoria condotta allo scopo di accertare la condotta infedele del dipendente e finalizzata all’azione disciplinare nei suoi confronti dalla data di assunzione*

della misura disciplinare del servizio fino alla data di notifica del licenziamento. Attività di indagine interna che, come si può agevolmente evincere dalla quantità di documenti prodotti, è stata particolarmente impegnativa, ha visto coinvolto anche il personale dell'unità centrale Audit dell'Agenzia che, peraltro, ha effettuato anche dei sopralluoghi presso l'ufficio interessato dagli episodi di corruzione che qui si contestano. Ciò in disparte dell'ulteriore attività amministrativa che gli uffici hanno dovuto svolgere allo scopo di riscontrare alle diverse istanze di chiarimenti di questa Procura".

Tale attività, complessivamente intesa, è stata stimata dalla stessa Agenzia delle entrate - con indicazione che il requirente ha fatto propria - che, "calcolata in € 45,22 la retribuzione oraria lorda del dirigente dell'ufficio che si è occupato dell'istruttoria e in 30 ore il tempo necessario per il compimento dell'attività complessivamente svolta a fini disciplinari dalla data di assunzione della misura disciplinare del servizio fino alla data di notifica del licenziamento, ha quantificato tale voce di danno in 1.356,60 euro".

È orientamento consolidato del giudice contabile ritenere sussistente tale tipologia di danno per i costi ulteriori sostenuti per il recupero ed il ripristino della legalità, del servizio o della funzione, per esempio legati allo svolgimento di verifiche e controlli straordinari volti all'accertamento dell'illecito erariale (Sez. II App., sent. n. 8/2017), specificando, però, che i costi sostenuti da articolazioni amministrative nell'ambito dell'ordinario svolgimento di attività di controllo, ispettiva o di indagine non rappresentano uno sviamento delle finalità previste

dalla legge (Sez. I App., sent. 378/2023).

Nel caso di specie, in linea con quanto già statuito dalla Sezione con la sentenza n. 346/2023 relativa alla posizione del Castaldo, e con la sentenza n. 274/2024 relativa al Ventriglia, più volte citate in precedenza, venendo in considerazione attività di accertamento e verifica particolarmente complesse compiute dall'amministrazione e di carattere non ordinario, il Collegio rileva che *“tale tipologia di indagine non rientra nelle competenze istituzionali dell'Amministrazione, in relazione alle quali lo stipendio viene corrisposto ai funzionari dell'Ufficio ed al dirigente, sicché può riconoscersi a tale titolo la somma di €.1356, perché si tratta comunque di attività di ispezioni straordinarie”*.

A tale importo devono essere altresì aggiunte le spese vive sostenute per l'invio delle comunicazioni delle sospensioni obbligatorie dal servizio e dalla retribuzione, per le raccomandate inviate per la notifica del provvedimento di sospensione obbligatoria dal servizio e dalla retribuzione, della contestazione disciplinare, e delle altre incombenze pari, secondo la quantificazione operata dall'Agenzia e cui la Procura aderisce, in via forfettaria, e ritenuta congrua dal Collegio, pari a euro 150,00.

In accoglimento della pretesa erariale si condivide pertanto la richiesta di tale voce di danno stimato in complessivi euro 1.506,60 (euro 1.356,60 + euro 150,00).

Altresì fondata appare la richiesta del requirente relativa al danno da lesione del nesso sinallagmatico.

In particolare, tale tipologia di danno si configura allorquando le energie lavorative del dipendente vengono distratte dai compiti istituzionali al medesimo spettanti, il cui perseguimento giustifica l'erogazione della retribuzione da parte della P.A., per essere destinate al compimento di condotte illecite di rilievo anche penale, con conseguente disutilità della relativa spesa.

Nel caso di specie, è di tutta evidenza la dispersione di energie lavorative per fini contrari ai doveri d'ufficio e la distrazione della propria attività ordinaria per l'impiego nelle attività illecite acclarate, posta in essere dal Gagliardi; attività puntualmente remunerata in qualità di addetto alla Conservatoria.

A tale specifico riguardo, la Procura, secondo un *iter* logico che il Collegio ritiene di condividere, ha considerato corretta la metodologia di calcolo e la relativa quantificazione già operata dall'Agenzia per la determinazione della retribuzione indebitamente percepita dal Castaldo e utilizzata altresì per la posizione del Ventriglia.

Applicando anche per Gagliardi i medesimi parametri (euro 13,44 di stipendio orario e 20 minuti a visura), ne risulta uno stipendio indebitamente percepito di euro 49,28, calcolato moltiplicando un costo di 4,48 euro a visura - pari a 1/3 della retribuzione oraria - x le 11 visure accertate come lavorate dal Gagliardi nel periodo osservato.

Stante la correttezza delle argomentazioni attoree, il Collegio ritiene fondata tale voce di danno e, come nelle precedenti sentenze n. 346/2023 e n. 274/2024, ritiene attendibile la relativa stima che si

riferisce unicamente alle visure e/o ispezioni oggetto di specifico tracciamento nominativo individuato nel corso delle indagini penali (come elencate altresì nel provvedimento di contestazioni disciplinari), non tenendo conto dei casi in cui non è stato possibile individuare il numero esatto e il nominativo del soggetto interrogato.

4. Conclusivamente, in parziale accoglimento della domanda attorea il convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, della somma complessiva di euro 1870,88, di cui euro 315,00 per danno patrimoniale diretto ed euro 1.506,60 + euro 49,28 per danno da disservizio.

Su tale somma andranno calcolati la rivalutazione monetaria a decorrere dal 5.10.2015 (data di esordio delle indagini penali e di disvelamento delle condotte illecite) e, sulla somma così rivalutata, gli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.

5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando sull’atto di cui in epigrafe, accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l’effetto, così provvede:

- dichiara la contumacia di Gagliardi Raffaele;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, della somma pari a euro 1870,88, oltre rivalutazione monetaria

e interessi legali calcolati secondo i criteri indicati in parte motiva.

-Condanna parte soccombente al pagamento in favore dell’Erario,
delle spese di giudizio liquidate dal funzionario di Segreteria con nota
a margine del presente atto ex art. 31, comma 5, c.g.c.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso a Napoli, all'esito della camera di consiglio del 9.05.2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Alessandra Molina

Michele Oricchio

(firma digitale)

(firma digitale)

Depositato in Segreteria il 11/07/2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)